



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa **Ada Gambardella**, ha pronunciato  
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3580 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2014, promossa

DA

**AZETA SISTEMI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante **De Melas  
Giuseppe, DE MELAS GIUSEPPE, DERIU SALVATORE, DERIU FRANCO, SCANO  
GIOVANNI BATTISTA** con l'avv. **PAIS MICHELE** e l'avv. SORGENTONE ANDREA

ATTORI

CONTRO

**INTESA SANPAOLO S.P.A.**, in persona del procuratore speciale **Grana  
Pastinese**, con l'avv. ADRIANO GIOVANNI e l'avv. ADRIANO CRISTIANA

CONVENUTO

Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli attori: accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano gli interessi anatocistici, la c.m.s. la comm. per l'affidamento, la comm. mancanza fondi, la comm. disponibilità fondi e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurato di tutte le annotazioni non dovute, con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario. Si rinuncia quindi alla domanda relativa all'usura ... chiedendosi quindi che per tale capo di domanda il Giudice non compensi le spese. Non avendo il CTU depositato quanto richiesto si chiede vengano dichiarate prescritte tutte le competenze ricalcolate dallo stesso fino al 8/10/2004 (€ 413,38) per cui il saldo ricalcolato



al netto delle rimesse solutorie dovrebbe essere pari ad Euro + 23.323,31 (e non +23736,69 come da relazione) nel caso vengano ricalcolate le cms, oppure in +27367,53 (e non +27780,91) con storno cms.

Per la convenuta: in via preliminare e pregiudiziale: 1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversa azione; 2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Demelas Giuseppe, Dentu Salvatore, Dentu Franco, Scano Giovanni Battista 3) con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge. In via principale: 1) respingersi ogni avversa domanda; 2) con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge. In via subordinata: (salvo gravame) 1) dichiararsi, in concorso ovvero in alternativa, l'intervenuta decadenza in ordine alle domande ex adverso formulate e/o l'estinzione per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in ordine ai diritti ex adverso invocati, come precisato nel presente atto; 2) con vittoria di spese e competenze ut supra. In via subordinata istruttoria (ove occorra) disporsi il richiamo del ctu perché renda gli opportuni chiarimenti, rilievi e conteggi in esito alla consulenza di parte, a firma della dr.ssa Testa in data 15.2.2017 ed alle istanze ivi formulate e ribadite nelle note difensive della convenuta di cui all'udienza 28.5.2020 e ribadite come in atti.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata gli attori in intestazione esponevano che la s.r.l., di cui salvo errore le persone fisiche erano fideiussori, era titolare almeno a far data dal 31.12.2002 presso la Banca di Credito Santo (poi divenuta Intesa Sanpaolo s.p.a.) di un conto corrente, sul quale erano stati addebitati importi frutto di condizioni economiche mai pattuite, come invece richiesto dagli artt. 1283 e 1284 c.c. e 117, 1147 bis e 118 T.U.B. Sostenevano che fosse la banca, debitrice rispetto alle obbligazioni di tenuta del conto e di formazione degli estratti conto, a dover dimostrare, di fronte alle contestazioni della correntista, che quanto contabilizzato era stato frutto di precisi accordi intervenuti con la cliente. Invitavano, dunque, la controparte alla produzione del contratto e degli estratti conto, configurando anche la possibilità di partire da un saldo zero nel caso di contestazione di quello iniziale. Più in particolare, eccepivano la nullità della clausole contrattuali relative alla determinazione del



tasso debitore mediante rinvio agli usi su piazza, la violazione del divieto di anatocismo, l'applicazione di interessi e di commissioni usurari, la mancanza di doppia sottoscrizione sui modelli predisposti dalla banca, l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto sia per mancanza di causa che per essere state comunque calcolate non sulla somma non utilizzata dal correntista, ma sulla punta di massimo scoperto del trimestre di riferimento. Chiedevano, dunque, che accertate le criticità evidenziate, fosse ricalcolato il saldo finale previa epurazione di tutte le poste non dovute.

Si costituiva la convenuta che, qualificata la domanda come di ripetizione di indebito (in quanto gli avversari intendevano far valere il presunto credito restitutorio in compensazione con quanto dovuto all'istituto), ne rilevava l'inammissibilità, essendo il rapporto ancora in corso. Affermava l'onere di parte attrice di produrre il contratto e tutti gli estratti conto e di indicare nel dettaglio i versamenti solutori eseguiti. Ancora, esponeva che la società, titolare fin dal 15.2.2000 di un conto corrente nel quale erano state previste tutte le condizioni economiche, aveva beneficiato di affidamenti e di una successiva linea di credito, risalente al 25.3.2013 e conseguente alla drastica riduzione del fatturato; deduceva come le persona fisiche degli attori avessero prestato fideiussione, come tutte le rate di cui al concordato piano di rientro fossero state versate (eccezione fatta per quella avente scadenza al 31.10.2014) e come in forza del credito concesso con il piano di rientro la società avesse usufruito di un affidamento di Euro 10.878,00 che con il pagamento delle rate si sarebbe azzerato il 31.2.2016. Produceva comunque il contratto del 15.2.2000, la scheda del 31.12.2000 e l'integrazione documentale del 25.3.2013. Contestava anche che la domanda di accertamento negativo proposta dagli attori fosse sostenuta da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rilevando la legittima debenza di tutti gli importi a debito della società. Eccepiva la prescrizione di ogni preteso credito con riferimento a tutti i pagamenti eseguiti oltre il decennio antecedente all'8.10.2014, data della notifica della citazione, e sosteneva di non essere tenuta alla conservazione della documentazione contabile richiesta oltre il



decennio di cui all'art. 119 T.U.B. Eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori e concludeva in conformità alle sue difese.

La causa, istruita con produzioni documentali, con ordine di esibizione alla banca di tutti i documenti relativi ai rapporti oggetto di giudizio e con consulenza tecnica d'ufficio, era infine trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2020 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che tecnicamente l'azione spiegata dagli attori ha natura di accertamento negativo del credito nella misura vantata dalla convenuta e che rispetto a tale qualificazione non hanno valenza né l'eccezione di inammissibilità della domanda né quella di difetto di legittimazione attiva delle persone fisiche, che la stessa convenuta ha qualificato come fideiussori della società. Se è vero, infatti, che la domanda di ripetizione richiede la necessaria definitiva regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, è innegabile che prima di quel momento è possibile un'azione di accertamento che poggia sul giusto interesse del correntista (ma anche dei fideiussori, cui non può essere negata la possibilità di conoscere l'esatta esposizione debitoria garantita) ad ottenere la correzione del saldo contabile (così Cass. 21646 del 2018 e C. App. Milano 2769 del 2019).

Con la prima consulenza disposta in giudizio all'esito delle attività di acquisizione documentale di cui all'art. 210 c.p.c. è stato chiesto al consulente incaricato di accertare il saldo del conto corrente di causa, previo svolgimento di una serie di attività, quali l'indicazione di tutte le somme versate in corso di rapporto dalla correntista e dei relativi titoli, l'esclusione di quanto addebitato per capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimo scoperto, la determinazione dell'effettivo costo complessivo del credito (al netto delle sole tasse e imposte) e l'accertamento dell'eventuale superamento dei tassi soglia di cui alla Legge 109 del 1996, da svolgere utilizzando, in caso di mancanza di una serie continua di estratti conto, il saldo contenuto nel primo di ogni serie continua di estratti conto.

Precisato che la stessa parte attrice in corso di causa (udienza del 27.2.2020) ha dichiarato che ad un'ulteriore verifica non è emerso alcun profilo di



usurarietà (tanto da ritenere non necessario l'ulteriore approfondimento istruttorio disposto con l'ordinanza del 9.5.2019 e da rinunciare alla relativa domanda: ma tale attività processuale va ascritta più alla fattispecie di non insistenza nella domanda che alla sua rinuncia che può provenire solo dalla parte personalmente o dal procuratore speciale, implicando un atto dispositivo del sotteso diritto), i criteri dettati a guida delle operazioni peritali vanno qui condivisi.

Intanto, esaminando il contratto del 15.2.2000 è possibile verificare come vi sia una chiara indicazione dei tassi debitori e creditori; non vi è, invece, una condizione di reciprocità quanto alla capitalizzazione degli interessi (prevista su base trimestrale per i primi e annuale per i secondi) in violazione dei criteri introdotti dalla delibera CICR del 2000 che, previa espressa pattuizione per iscritto con il correntista, costituiscono la sola legittima deroga alla regola codicistica.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile. Occorre, dunque, che la clausola indichi non solo il valore percentuale, ma anche le condizioni e la periodicità dell'addebito, oltre alla base di calcolo, in maniera che sia comprensibile e predeterminabile in maniera certa il suo concreto peso nel costo complessivo del credito. Detti criteri non sono stati soddisfatti nel contratto che occupa dalla laconiche indicazioni di cui alla pagina 11 del contratto. La necessità di espressa pattuizione, poi, investe non solo la commissione di cui si discute, ma anche ogni altro onere o spesa collegati al credito che, se non previsti, non possono essere pretesi.

Tornando, dunque, all'indagine peritale, deve rilevarsi anzitutto come questa abbia dato conto dell'incompletezza della documentazione contabile, stante la



mancanza degli estratti conto e degli scalari dall'apertura del conto fino al 31.12.2022 e per alcuni periodi del 2004. Nonostante tali lacune, il consulente ha ritenuto ugualmente soddisfatta nel complesso la continuità documentale sufficiente per poter eseguire l'incarico affidatogli (con esclusione dei periodi indicati; peraltro il consulente tecnico ha diffusamente argomentato sul punto alle pagine 12 e 13, cui si rimanda). E così, è stata ricostruita la somma complessivamente addebitata sul conto per Euro 45.893,00, di cui Euro 32.639,05 per interessi passivi ed Euro 9.938,00 per commissioni di massimo scoperto, oltre ad Euro 3.315,96 per spese di gestione del conto. Escluse le somme non dovute per quanto sopra detto, considerando anche gli interessi attivi maturati sulle somme a favore della correntista (al tasso di contratto dello 0,75% e non a quello legale), si è pervenuti al ricalcolo del saldo alla data del 31.3.2015 nell'importo di Euro 27.015,00.

L'ulteriore indagine di cui è stato investito il consulente, che tuttavia non vi ha mai proceduto, sarebbe stata relativa all'esclusione dall'importo delle somme a credito della correntista che tuttavia, non sarebbero più riconoscibili in suo favore per effetto dell'estinzione per prescrizione decennale del relativo credito. Sono state, tuttavia, concordi le parti nel ritenere che non sarebbero più esigibili contabilmente Euro 413,38, oggetto di un credito alla restituzione fondato su rimesse solutorie, per le quali vale il termine di prescrizione decennale. Complessivamente alla data del 31.3.2015 il saldo attivo a favore della correntista era di Euro 26.601,62 e la banca andrà condannata alla conseguente rettifica delle risultanze contabili.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza:

- rigetta le eccezioni di inammissibilità della domanda e di difetto di legittimazione attiva sollevate da parte convenuta;



- dichiara la nullità della clausole del contratto di conto corrente n. 8772122 del 15.2.2000 relative alla capitalizzazione degli interessi e alla commissione di massimo scoperto;
- dichiara che alla data del 31.3.2015 il saldo attivo del conto corrente di cui al capo che precede era di Euro 26.601,62 a favore della correntista;
- condanna **Intesa Sanpaolo s.p.a.** alla rettifica contabile conseguente al capo che precede;
- condanna **Intesa Sanpaolo s.p.a.** alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, antistatario;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, definitivamente a carico di parte convenuta.

Sassari, 9.3.2021

Il Giudice  
dott.ssa Ada Gambardella

